

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PACE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1967

Nuove norme relative alle promozioni mediante scrutinio dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie

ONOREVOLI SENATORI. — Si è già sottoposto alla vostra attenzione, nelle relazioni che accompagnano i precedenti disegni di legge numero 2511: « Integrazione dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con legge 23 ottobre 1960, n. 1196 », e n. 2543: « Modificazione degli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei diritti di cancelleria », presentati dal sottoscritto il 7 ed il 21 novembre corrente, che l'ordinamento vigente del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie urge di improrogabili riforme.

Questo disegno di legge da tale urgenza è dettato; propone alla vostra decisione la modifica dell'articolo 30 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, che contiene norme per lo scrutinio dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie; quelle in vigore non corrispondono, secondo il collaudo dell'esperienza, alle esigenze di carriera di questi funzionari nè alle esigenze di servizi e di organizzazione della stessa Amministrazione.

Infatti, alla Commissione centrale di scrutinio, che è chiamata a valutare le singole posizioni dei funzionari, non è stato finora agevole fissare e determinare i preliminari criteri di valutazione delle categorie di titoli da

prendere in esame, nonostante l'apparente esatta formulazione delle norme del predetto articolo 30. Si è potuto constatare che tali criteri di valutazione dei titoli, prestabiliti dalla Commissione centrale, sono stati frequentemente e reiteratamente censurati e annullati dal Consiglio di Stato, con il conseguente continuo e dispendioso rifacimento degli scrutini stessi, anche dopo diversi anni dalla loro conclusione, concorrendo a tale ritardo la lunga attesa che i ricorsi, proposti dai funzionari interessati, devono subire prima di essere esaminati dall'Organo di giustizia amministrativa: allo stato attuale, la Commissione centrale — impegnata nel rifacimento di scrutini di migliaia di funzionari, annullati dal Consiglio di Stato, per errata fissazione dei criteri di valutazione — ha appena espletato gli scrutini dell'anno 1964 e alcuni dell'anno 1965 (in gran parte impugnati avanti il Consiglio di Stato): deve quindi espletare alcuni scrutini del 1965, quelli del 1966 (meno uno) e tutti quelli del 1967 (relativi a promozioni a ben otto qualifiche, con esame della posizione di migliaia di funzionari), oltre quelli annullati (in atto la Sottocommissione sta rifacendo lo scrutinio dell'anno 1961 per il grado 7°, a seguito di

annullamento da parte del Consiglio di Stato).

Appare quindi necessario modificare il sistema attuale degli scrutini e il presente disegno di legge, dopo avere indicato i titoli indispensabili che dovranno essere presi in esame dalla Commissione di scrutinio, prevede la classificazione dei funzionari in tre categorie: di « merito distinto », di « merito semplice » e di « senza merito », e stabilisce i requisiti richiesti per ogni classifica.

Saranno dichiarati promovibili soltanto quelli che conseguiranno la qualifica di « merito distinto », seguendosi l'ordine di precedenza che risulta dal ruolo di anzianità, mentre gli altri funzionari, che hanno ottenuto la classifica di « merito distinto », ma che non hanno conseguito la promozione per il numero limitato dei posti disponibili da coprire, saranno semplicemente compresi negli elenchi dei successivi scrutini. Per questi ultimi funzionari che non hanno potuto conseguire la promozione, non è, pertanto, previsto altro scrutinio, salvo che nel rapporto informativo annuale risulti il giudizio complessivo inferiore a « ottimo ». (Con le disposizioni vigenti, invece, lo scrutinio viene ripetuto ogni anno, con grande dispendio di tempo e di lavoro).

Nei casi in cui ai funzionari classificati di « merito distinto » o di « merito semplice » siano venuti meno i requisiti che avevano de-

terminato le classificazioni anzidette, è previsto che il Ministro possa chiedere alla Commissione centrale di scrutinio il riesame di tali posizioni.

I funzionari dichiarati « senza merito » non possono partecipare ad altro scrutinio per due anni, e in sede di primo riesame non potranno avere attribuita la qualifica superiore al « merito semplice » ritenendosi opportuno graduare progressivamente la riqualificazione.

I criteri innovativi previsti nel presente disegno di legge sono pressochè analoghi a quelli che disciplinano gli scrutini adottati per le promozioni in Magistratura e che sono stabiliti nelle leggi 4 gennaio 1963, n. 1, e 25 luglio 1966, n. 570.

Il disegno di legge mira, pertanto, a migliorare e rendere più spedito il sistema delle promozioni e a soddisfare le aspettative di larga parte della categoria, a parte che consente una riduzione di tempo e di spese per l'Amministrazione, non essendo previsto alcun altro scrutinio annuale per i funzionari classificati di « merito distinto » e per due anni per quelli dichiarati « senza merito ».

Si intende che restano in vigore le norme che stabiliscono gli esami (per il grado 8° e per il grado 6°) e che permettono il rapido avanzamento dei funzionari che eccellono in cultura e capacità.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 30 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è così modificato:

« La Commissione centrale procede allo scrutinio secondo l'ordine dell'iscrizione in graduatoria dei funzionari che vi partecipano, esaminando per ciascuno di essi il fascicolo personale e la scheda predisposta dal-

l'Ufficio del personale. Tale scheda riassume gli elementi risultanti dal fascicolo personale, che hanno rilevanza ai fini dello scrutinio.

Lo scrutinio deve essere concluso entro l'anno in cui è bandito.

Nello scrutinio debbono essere tenute presenti le doti di capacità, cultura, operosità, preparazione professionale, la condotta in servizio e nella vita privata, la qualità dei servizi prestati, l'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore e quelle direttive.

Per coloro che esercitano funzioni amministrative in uffici non giudiziari, si deve tenere conto prevalentemente delle particolari attitudini a tale funzione, e del modo con il quale le medesime sono state esercitate.

I funzionari sono classificati in tre categorie: di « merito distinto », di « merito semplice », e di « senza merito ».

La classifica di « merito distinto » è attribuita ai funzionari che posseggano in grado elevato i requisiti indicati e deve raccogliere almeno quattro quinti dei voti dei componenti della Commissione centrale di scrutinio. A tal fine la Commissione tiene anche conto dei funzionari che abbiano conseguito promozioni mediante concorsi per esame e dei lavori originali elaborati per il servizio che i funzionari stessi abbiano svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni.

La classifica di « merito semplice » è attribuita ai funzionari che posseggano i normali requisiti per il retto disimpegno delle funzioni, e deve essere attribuita all'unanimità dalla Commissione centrale di scrutinio.

I funzionari che non siano ritenuti in possesso di questi ultimi requisiti, sono classificati « senza merito ».

Sono dichiarati promovibili soltanto coloro che conseguono la classifica di « merito distinto » e la relativa graduatoria è formata seguendo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità.

I funzionari classificati di « merito distinto », che non abbiano conseguito la promozione nell'anno cui si riferisce lo scrutinio per esaurimento dei posti disponibili, sono compresi anche negli elenchi per i successivi scrutini, secondo l'ordine graduale di pre-

cedenza stabilito dall'elenco della categoria, senza ulteriori valutazioni da parte della Commissione centrale, purchè nei rapporti annuali risulti che abbiano conseguito il giudizio complessivo di « ottimo ». Saranno nuovamente scrutinati, previo parere della Commissione distrettuale di vigilanza, soltanto quei funzionari che furono precedentemente classificati di « merito distinto », ma che nei rapporti informativi annuali successivi abbiano conseguito il giudizio complessivo inferiore a « ottimo ».

Il Ministro può richiedere alla Commissione centrale di scrutinio il riesame delle classifiche di quei funzionari per i quali ritiene siano venuti meno i relativi requisiti.

I funzionari dichiarati « senza merito » non possono partecipare a nuovo scrutinio se non dopo che siano decorsi due anni dall'attribuzione di detta classifica e potranno conseguire in sede di tale primo riesame soltanto la classifica di « merito semplice ».

Le deliberazioni della Commissione centrale di scrutinio sono motivate.

All'interessato è trasmesso, a cura della segreteria della Commissione, comunicazione della decisione, con avvertimento che il testo integrale resta depositato durante i trenta giorni successivi alla comunicazione, affinchè possa prenderne conoscenza o chiederne copia ».